

COMUNE DI MATERA



N. 81 del Registro Deliberazioni di Consiglio - **ORIGINALE**

OGGETTO:

Modifica e rimodulazione misura dell' imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.L. 50/2017 coordinato con la Legge di conversione n.96/2017. Adempimenti.

Il giorno 28/09/2017 alle ore 16,35 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e urgente di prima convocazione. Risultano presenti:

- DE RUGGIERI RAFFAELLO	P	- TORTORELLI ANGELO	-
- LAPOLLA ANGELO	P	- MANICONE FRANCESCO P.	P
- RUBINO ROSSELLA	P	- SASSO VITO	P
- BUCCICO ROCCO M.	-	- L'EPISCOPIA GASPARE	P
- VENA MARIA TERESA	P	- ADDUCE SALVATORE	P
- SANSONE ANTONIO	P	- ANTEZZA ANNUNZIATA	P
- MORELLI MARIO	P	- SCAROLA GIOVANNI	P
- TOTO AUGUSTO	P	- IACOVONE ANTONIO	P
- DI LENA EUSTACHIO	P	- ALBA CARMINE	-
- BIANCO ANGELO	P	- TRALLI VITO MICHELE	-
- FRAGASSO DANIELE E.	P	- MONTEMURRO ANGELO	P
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE	P	- PATERINO GIULIANO	P
- PATERINO DONATO MICHELE	P	- DE MOLA GIANFRANCO	P
- D'ANDREA MARCO	-	- IACOVONE PIETRO	P
- ANTEZZA CARLO	-	- LIONETTI PASQUALE	-
- SARDONE ANGELO R.	-	- MATERDOMINI ANTONIO	P
- LAMACCHIA MICHELE	-		

Presiede il Vice Presidente del Consiglio ANTEZZA ANNUNZIATA – Partecipa il Vice Segretario Generale DELIA MARIA TOMMASELLI

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:

- ROSSELLA RUBINO
- MARIO MORELLI
- ANGELO RAFFAELE COTUGNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. D.Lgs 267/2000

Relaziona il Presidente della commissione bilancio cons. Materdomini (omissis come da verbale in atti).

Intervengono al dibattito: ass. Quintano, L'Episcopia, Di Lena, Fragasso, Cotugno, Manicone, L'Episcopia, Fragasso, ass. Quintano, ass. Poli Bortone.

Il Presidente comunica che sono pervenuti al tavolo della presidenza i seguenti emendamenti firmati dai cons. Materdomini e Manicone e ne dà lettura:

Emendamento n.1- Comma 3 del deliberato: *L'imposta si applica nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi 2 giorni di pernottamento.*

Emendamento n.2- Inserire comma 4: *L'Amministrazione dovrà utilizzare il 10% delle somme derivanti dagli introiti dell'imposta di soggiorno per programmare interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, ai sensi dell'art.4 del D.L.gs n.23 del 14/03/2011.*

Aperto il dibattito intervengono: Materdomini, Cotugno, Manicone, ass. Poli Bortone, Morelli.

Il Presidente comunica che è pervenuto al tavolo della presidenza un altro emendamento firmato dal cons. Adduce e ne dà lettura.

Emendamento n.3 - *Al comma 3 dell'art.6 del regolamento sostituire la parola "quattro" con la parola "tre".*

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione per appello nominale: l'emendamento n.1: "Comma 3 del deliberato: L'imposta si applica nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi 2 giorni di pernottamento", che viene respinto con 21 voti contrari, n.2 favorevoli (Manicone, Materdomini) e n.1 astenuto (Sasso). Sono assenti: Buccico, D'Andrea, Antezza C., Sardone, Lamacchia, Tortorelli, Alba, Tralli, Lionetti;

l'emendamento n.2: "Inserire comma 4: L'Amministrazione dovrà utilizzare il 10% delle somme derivanti dagli introiti dell'imposta di soggiorno per programmare interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, ai sensi dell'art.4 del D.L.gs n.23 del 14/03/2011" che viene respinto con 21 voti contrari, n.2 favorevoli (Manicone, Materdomini) e n.1 astenuto (Sasso). Sono assenti: Buccico, D'Andrea, Antezza C., Sardone, Lamacchia, Tortorelli, Alba, Tralli, Lionetti;

l'emendamento n.3: "Al comma 3 dell'art.6 del regolamento sostituire la parola "quattro" con la parola "tre" che viene approvato con 22 voti favorevoli, n.1 contrario (Materdomini) e n.1 astenuto (Sasso). Sono assenti: Buccico, D'Andrea, Antezza C., Sardone, Lamacchia, Tortorelli, Alba, Tralli, Lionetti.

Non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2012, modificato con successivo atto di C.C. n.52 del 27/06/2012, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO, in particolare, l'art.6 del predetto regolamento, denominato "**MISURA DELL'IMPOSTA**" che testualmente recita:

1. *L'imposta è pari a euro 2,00 (due) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi cinque stelle, Villaggi Alberghi cinque stelle, Alberghi quattro stelle, Residenze turistico alberghiere 4 stelle, Villaggi Turistici 4 stelle, Villaggi Alberghi 4 stelle.*
2. *L'imposta è pari ad euro 1,00 (uno) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle, Villaggi Turistici 3 stelle, Villaggi Alberghi 3 stelle, Residenze Turistico*

Alberghiere 3 stelle, Alberghi 2 stelle, Alberghi 1 stella, Residenze Turistico-Alberghiere 2 stelle, Villaggi Turistici 2 stelle, esercizi di Affittacamere, Alloggi Agrituristici, Bed & Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Casa Appartamenti Vacanze, Residenze Turistiche e Residence, Case per Ferie e ogni altra struttura turistica-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.

3. L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi due pernottamenti consecutivi.

4. I precedenti commi si applicano solo per l'anno 2012.

5. La Giunta Comunale, annualmente, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione determina, con proprio atto, la misura dell'imposta da applicare per l'anno di riferimento del bilancio.

6. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono confermate le tariffe determinate nell'anno precedente;

RICHIAMATO, il comma 26, dell'articolo 1, della legge 28.12.2015, n. 208, a norma del quale *"...per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."*

CHE, ai sensi dell'art.1, comma 42, lettera a), della Legge 232 del 11/12/2016 (*c.d. Legge di stabilità 2017*), detta sospensione è stata convalidata anche per l'anno 2017;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.L. 24/04/2017, n.50 coordinato con la legge di conversione 21/06/2017, n.96, recante: *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"* : *<< A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi>>*

RAVVISATO, per le motivazioni addotte, l'opportunità di rimodulare le attuali misure di imposta di soggiorno, modificando il disposto di cui all'articolo 6 limitatamente ai commi 1), 2) e 3) del vigente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2012, modificato con successivo atto di C.C. n.52 del 27/06/2012, sostituendoli integralmente con i seguenti:

1. L'imposta è pari a euro 4,00 (quattro) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi cinque stelle, Villaggi Alberghi cinque stelle, Alberghi quattro stelle, Residenze turistico alberghiere 4 stelle, Villaggi Turistici 4 stelle, Villaggi Alberghi 4 stelle.

2. L'imposta è pari ad euro 2,00 (due) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle, Villaggi Turistici 3 stelle, Villaggi Alberghi 3 stelle, Residenze Turistico Alberghiere 3 stelle, Alberghi 2 stelle, Alberghi 1 stella, Residenze Turistico-Alberghiere 2 stelle, Villaggi Turistici 2 stelle, esercizi di Affittacamere, Alloggi Agrituristici, Bed & Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Casa Appartamenti Vacanze, Residenze Turistiche e Residence, Case per Ferie e ogni altra struttura turistica-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.

3. L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi quattro pernottamenti consecutivi.

DARE ATTO che, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 14/03/2011, n.23, il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

RILEVATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 06/07/2017;

DATO ATTO della modifica apportata alla proposta di deliberazione dall'emendamento n. 3: "Al comma 3 dell'art.6 del regolamento sostituire la parola "quattro" con la parola "tre";

CON 22 voti favorevoli e 2 voti contrari (Sasso, Materdomini) resi per appello nominale da 24 consiglieri presenti. Sono assenti: Buccico, D'Andrea, Antezza C., Sardone, Lamacchia, Tortorelli, Alba, Tralli, Lionetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgvo n.23/2011;

Visto il D.Lgvo n.446/1997;

Visto il vigente regolamento comunale di istituzione dell'imposta di soggiorno;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. Modificare il regolamento comunale di applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di C.C. n. n. 19 del 24/04/2012, e s.m.ed i, rimodulando, per le motivazioni in premessa indicate, il disposto di cui all'art 6 limitatamente ai commi 1), 2) e 3) come di seguito ridefinito:

art 6 "Misura dell'imposta":

1. *L'imposta è pari a euro 4,00 (quattro) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi cinque stelle, Villaggi Alberghi cinque stelle. Alberghi quattro stelle, Residenze turistico alberghiere 4 stelle, Villaggi Turistici 4 stelle, Villaggi Alberghi 4 stelle.*
2. *L'imposta è pari ad euro 2,00 (due) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle, Villaggi Turistici 3 stelle, Villaggi Alberghi 3 stelle, Residenze Turistico Alberghiere 3 stelle, Alberghi 2 stelle, Alberghi 1 stella, Residenze Turistico-Alberghiere 2 stelle, Villaggi Turistici 2 stelle, esercizi di Affittacamere, Alloggi Agrituristici, Bed & Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Casa Appartamenti Vacanze, Residenze Turistiche e Residence, Case per Ferie e ogni altra struttura turistica-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.*
3. *L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi tre pernottamenti consecutivi.*
2. Disporre l'applicazione delle misure rimodulate del predetto tributo a decorrere dal **01 Gennaio 2018**.
3. Trasmettere copia della presente deliberazione al MEF- Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L.n.201/2011;
4. Dare atto, inoltre, che responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Michele De Bonis, Funzionario Responsabile P.O. Ufficio Tributi.

E con lo stesso esito di votazione, reso per alzata di mano,
5. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del D.L.vo n.267 del
18.08.2000.

Il Sindaco
Il Vice Sindaco

RESISTENZA

Il sottoscritto, in qualità di Sindaco, ha ricevuto in data 12/08/2008, un esposto presentato dal signor ...
... in merito alla ...

Il sottoscritto, in qualità di ...

Il sottoscritto, in qualità di ...

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Sindaco, ha ricevuto in data ... un esposto presentato dal signor ...
... in merito alla ...

Il sottoscritto, in qualità di ...

Il sottoscritto, in qualità di ...

Il sottoscritto, in qualità di ...

Il sottoscritto, in qualità di ...



Comune di Matera

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelC 00081-2017 del 28/09/2017 .
Avente oggetto:

***Modifica e rimodulazione misura dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4,
comma 7, del D.L. 50/2017 coordinato con la Legge di conversione n. 96/2017.
Adempimenti.***

***Il Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)
DELIA MARIA TOMMASELLI esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.***

Data Parere 25/09/2017

***Il Dirigente
F.to DELIA MARIA TOMMASELLI***

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il Presidente
ANTEZZA ANNUNZIATA

Il Vice Segretario Generale
DELLA MARIA TOMMASELLI

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2017
Matera, il 10/10/2017

Il Funzionario Incaricato
GIUNFRANCA GUIDA

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/10/2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Matera, il 10/10/2017

Il Funzionario Incaricato
GIUNFRANCA GUIDA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto in qualità di,
attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n°DelC 00081-2017,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, il _____

Timbro e Firma dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



COMUNE DI MATERA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con atto di C.C. n.19 del 24 aprile 2012
Modificato con atto di C.C. n.52 del 27 giugno 2012
Modificato con atto di C.C. n.31 del 09 luglio 2013
Modificato con atto di C.C. n.47 del 7 luglio 2017

ARTICOLO 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.

ARTICOLO 2
TASSA D'INGRESSO

1. ~~Annualmente la Giunta Comunale delibera l'ammontare e le modalità di applicazione della tassa di ingresso nella città dei pullman e camper roulettes~~ (Abrogato con atto di C.C. n.31 del 09/07/2013).

ARTICOLO 3
DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il gettito riveniente dell'applicazione dell'imposta, identificato in un specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il Consiglio Comunale, attraverso un percorso di ampia partecipazione con le categorie degli operatori del settore e dei lavoratori, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, ne individuerà la destinazione.

ARTICOLO 4
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Matera.

ARTICOLO 5
ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) I genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.i.m., contenete le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

ARTICOLO 6 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari a euro 2,00 (due) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi cinque stelle, Villaggi Alberghi cinque stelle, Alberghi quattro stelle, Residenze turistico-alberghiere 4 stelle, Villaggi Turistici 4 stelle, Villaggi Alberghi 4 stelle.
2. L'imposta è pari ad euro 1,00 (uno) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle, Villaggi Turistici 3 stelle, Villaggi Alberghi 3 stelle, Residenze Turistico-Alberghiere 3 stelle, Alberghi 2 stelle, Alberghi 1 stella, Residenze Turistico-Alberghiere 2 stelle, Villaggi Turistici 2 stelle, esercizi di Affittacamere, Alloggi Agrituristici, Bed & Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Casa Appartamenti Vacanze, Residenze Turistiche e Residence, Case per Ferie e ogni altra struttura turistica-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.
3. L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi due pernottamenti consecutivi.
4. I precedenti commi si applicano solo per l'anno 2012.
5. La Giunta Comunale, annualmente, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione determina, con proprio atto, la misura dell'imposta da applicare per l'anno di riferimento del bilancio.
6. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono confermate le tariffe determinate nell'anno precedente.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI FISCALI

1. Il gestore della struttura ricettiva incaricato della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, da coloro che alloggiano nella propria struttura, assume la funzione di agente contabile, obbligato conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.
2. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione, secondo il modello 21 allegato al D.P.R. 194/1996 da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Ufficio Tributi del Comune.
3. Il modello va compilato registrando tutti i movimenti che si sono svolti nell'anno solare. Il totale delle colonne "estremi di riscossione" e "versamento in tesoreria" dovranno necessariamente coincidere.
4. Nel conto della gestione dovranno essere riportati, in modo consequenziale, le somme effettivamente riscosse nei periodi indicati e gli estremi della riscossione, nonché le somme riversate alla Tesoreria del Comune ed i relativi estremi.
5. Il conto giudiziale, debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto riscuotitore, è trasmesso per via telematica mediante procedure informatiche definite dal Comune di Matera, corredato di copia della documentazione presentata all'APT e dei documenti giustificativi quali ad esempio la quietanza rilasciata in relazione alla riscossa imposta oppure il riscontro fiscale (ricevuta o fattura) del pagamento dell'avvenuto pernottamento, indicante l'avvenuta esazione della imposta di soggiorno, nonché la quietanza del puntuale riversamento della medesima al Comune, alle scadenze fissate al successivo art.8.

6. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale, oppure su altro documento non fiscale, rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno €....."
7. Dopo la "parifica" da parte del funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, i conti giudiziali, corredati della documentazione giustificativa di cui al precedente comma, dovranno essere successivamente trasmessi, a cura del medesimo, alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata – Ufficio del Magistrato relatore dei conti pubblici.

ARTICOLO 8 VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Matera nella misura corrispondente alla classificazione delle strutture, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di cartelli informativi.
2. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse al momento della loro registrazione
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Matera dell'imposta di soggiorno dovuta, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Matera;
 - b) Tramite le procedure telematiche;
 - c) Mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate.
4. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ufficio Tributi, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, il numero dei soggetti ai quali è stata applicata la riduzione d'imposta.
La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
5. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno il gestore della struttura ricettiva deve comunicare immediatamente tale rifiuto all'Ufficio Tributi o, in caso di chiusura dell'Ufficio, al Comando della Polizia Municipale, compilando specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.

ART. 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo in funzionario responsabile dell'imposta, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. Non si procede ad accertamento dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 3,00 (tre).

ART. 10 SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.1997, n.471, n.472, n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché del gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997, fermo restando il pagamento dell'imposta dovuta.
Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.6 comma 1 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art.6 del presente regolamento, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art.6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dal presente regolamento, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art.7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al punto 1 dell'art.7 del presente regolamento, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

ARTICOLO 11 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n.639 del 1910.

ARTICOLO 12 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con il pagamento dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento ai fini della preventiva autorizzazione nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 50,00 (cinquanta);
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 3,00 (tre).
4. Il rimborso è disposto con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 8 del presente regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa istanza.

ARTICOLO 13 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
2. L'amministrazione Comunale sta in giudizio mediante il funzionario responsabile di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 14

1. Sono fatti salvi dall'applicazione dell'imposta di soggiorno i pernottamenti effettuati anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in ragione di contratti già stipulati dalle strutture ricettive con tour operator ed agenzie alla data di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 30° giorno dalla sua approvazione.